

Socio moroso - Diritto di controllo sugli affari sociali - Sussistenza
- Fondamento.

Il socio moroso di società a responsabilità limitata non è ammesso, secondo il disposto dell'art. 2466 c.c., ad esprimere il proprio voto nelle decisioni assembleari, ma non perde anche il diritto di controllo sugli affari sociali, ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c., sino a che resti parte della compagine societaria in esito al procedimento intrapreso dagli amministratori.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 1185 del 21/01/2020 (Rv. 656877 - 02)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 2466](#), [Cod Civ art 2476](#),
[Cod Civ art 2368](#)

SOCIETA' DI CAPITALI

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

CAPITALE SOCIALE